



Sent. 154/2019

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati

dott. Antonio Galeota, Presidente ff.

dott.ssa Giuseppa Maneggio, Consigliere

dott.ssa Giuseppina Maio, Consigliere

dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore

dott.ssa Patrizia Ferrari, Consigliere

riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di appello iscritti ai seguenti numeri del Registro di Ruolo generale:

- **52449**, promosso D'INTRONO Luigi, rapp.to e difeso dall'avv. prof. Vincenzo Caputi Iambrenghi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, v. Vincenzo Picardi 4/b;

**APPELLANTE PRINCIPALE**

- **52562**, PERRONE Luigi, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanna Ciccarella e dall'avv. prof. Ugo Patroni Griffi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, p.zza Barberini, n. 12;

**APPELLANTE INCIDENTALE**

**AVVERSO**

la sentenza n. 168 del 2017 della Sezione giurisdizionale per la

regione Puglia, depositata in data 20.04.2017, notificata in data 11.05.2017 (ricevuta in data 16.05.2017 dal D'Introno ed in data 19.05.2017 dal Perrone).

### **CONTRO**

il Procuratore regionale della Corte dei conti per la regione Puglia ed  
il Procuratore generale della Corte dei conti

### **APPELLATI**

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 12.06.2019 il relatore, consigliere Marco Smiroldo; l'avv. Paolo Girolami su delega dell'avv. Caputi lambreggi, per D'Introno; l'avv. Oscar Bezzi, su delega dell'avv. Ugo Patroni Griffi, per Perrone; udito altresì il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale Maria Nicoletta Quarato.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1.- Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in parziale accoglimento della domanda attrice, dichiarate prescritte alcune poste di danno, condannava gli odierni appellanti, sigg.ri Luigi Perrone e Luigi D'Introno, rispettivamente Sindaco p.t. e Segretario generale del Comune di Corato, al risarcimento del danno erariale pari ad euro 60.975,80 suddivisi in parti uguali, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, per l'illecita corresponsione – dal 2011 al 2013 - di compensi alla dott.ssa Maria Fiore - ex dirigente dell'Ente in quiescenza -, assunta come componente dell'ufficio di staff quale segretaria particolare del Sindaco p.t. mediante un contratto di collaborazione coordinata e

continuativa, anziché con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, come previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000.

La violazione di quest'ultima norma aveva escluso l'applicazione del CCNL del personale degli enti locali e determinato un'ingiustificata spesa per retribuzione, superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

**2.-** Con appello notificato in data 28.06.2017 e depositato in data 30.06.2017, il sig. D'introno, richiamati ampiamente i fatti di causa, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza in ragione di cinque motivi di gravame, illustrati con memoria del 15.05.2019.

**3.-** Con appello incidentale notificato al Procuratore regionale per la Puglia ed al Procuratore generale della Corte dei conti in data 12.07.2017 ed al sig. D'Introno in data 13.07.2017, e quindi depositato in data 25.07.2017, il sig. Perrone ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza in ragione di cinque motivi di gravame, illustrati con memoria del 21.05.2019.

**4.-** Con atto del 22.05.2019, la Procura generale, dopo aver contestato puntualmente ed ampiamente tutti i motivi di gravame di entrambi gli atti di appello, ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

In particolare, pregiudizialmente ha chiesto di dichiarare la tardività del gravame proposto dal signor Luigi PERRONE, atteso che la sentenza impugnata è stata ritualmente notificata, presso il domicilio eletto del difensore costituito, in data 11 maggio 2017, mentre l'appello è stato inviato per la notifica a controparte il 12 luglio 2017,

oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 178, comma 1,

c.g.c..

Quanto all'appello D'introno, chiarita la distinzione tra collaboratori di staff degli Uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali ex art. 90 TUEL e la figura del consulente di una pubblica amministrazione – centrale o locale – per cui si applica l'art. 7, comma 6 del T.U. n. 165 del 2001, ha concluso che nel caso di specie il danno, accertato dalla Sezione territoriale, consiste proprio nell'inutile dispendio di denaro pubblico, tenuto conto che per l'affidamento dell'incarico in questione sarebbe bastato stipulare con l'ex dipendente dell'ente un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, corrispondendo un compenso pari alla retribuzione spettante al dipendente di pari categoria secondo le previsioni del CCNL applicabile *ratione temporis*.

Quanto al rilievo del concerto (motivi terzo e quarto), la PG ha rilevato che, posto che l'apposizione di tale visto non è stabilito dalla legge, basti rilevare, che secondo la chiara espressione della disposizione regolamentare, esso ha per oggetto "l'assunzione dell'impegno di spesa", vale a dire che riguarda l'attestazione della disponibilità di stanziamento delle risorse necessarie nel relativo capitolo di spesa.

Quanto alla *compensatio lucri cum damno*, ha sottolineato che nella sentenza impugnata il giudice ha accolto l'eccezione dei convenuti, scorporando dal quantum del risarcimento dovuto il compenso che l'Amministrazione avrebbe corrisposto qualora fosse stato stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ex art. 90 del

TUEL.

Ha concluso chiedendo il pronunciarsi l'inammissibilità per tardività dell'appello relativo al giudizio iscritto al n. 52562 del registro di segreteria e il rigetto dell'appello iscritto al n. 52449, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio

5.- Alla pubblica udienza del 12.06.2019, udita la relazione, l'avv. Girolami, nel ripercorrere i fatti di causa ha sottolineato come l'onere economico del contratto sia stato stabilito dal Sindaco; nel riportarsi per il resto a quanto dedotto nell'atto d'appello, ne ha chiesto l'accoglimento, in continuità con altre decisioni – che deposita – di assoluzione intervenute in casi identici.

L'avv. Bezzi si riporta agli atti difensivi e chiede l'accoglimento dell'appello.

Il PG, nel precisare che nel caso in esame non è in discussione la possibilità di costituire uffici di staff del Sindaco, ha sottolineato che il *thema decidendum* riguarda l'applicazione al caso in esame dell'art. 90 del TUEL in materia di consulenze.

In replica, l'avv. Girolami ha precisato che nel caso in esame non si tratta di consulenze ma di collaborazioni. Il rappresentante della Procura generale ha rilevato che la decisione depositata non è in termini.

All'esito della discussione la causa è passata in decisione.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.- In via preliminare, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., il Collegio

dispone la riunione degli appelli, per essere gli stessi proposti avverso la medesima sentenza.

**2.-** Sempre in via preliminare, il Collegio è tenuto a scrutinare l'eccezione di tardività dell'appello Perrone formulata dalla Procura generale sul rilievo che la sentenza impugnata è stata ritualmente notificata, presso il domicilio eletto del difensore costituito, in data 11.05.2017, mentre l'appello è stato inviato per la notifica a controparte il 12.07.2017, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 178, comma 1, c.g.c..

L'eccezione è infondata e l'appello è tempestivo.

Infatti, dall'esame della relata di notifica risulta che, se effettivamente la sentenza impugnata è stata avviata alla notifica, con consegna all'ufficiale giudiziario, in data 11.05.2017, la notifica alla parte destinataria si è compiuta in data 19.05.2017.

A tale stregua la notifica dell'appello, avvenuta in data 12.07.2017 si rivela tempestiva.

Infatti, in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma 2, c.g.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente comma 1, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti (cfr. SU, n. 6278 del 2019).

Ne consegue il rigetto per infondatezza dell'eccezione di

inammissibilità per tardività.

**3.-** Passando al merito degli appelli, il Collegio rileva che alcuni dei motivi sono sostanzialmente comuni agli appellati, sicchè esigenze di sinteticità ne suggeriscono una trattazione congiunta.

**4.-** Con un primo motivo d'appello i signori D'Introno e Perrone hanno riproposto l'eccezione formulata in *prime cure* di violazione e falsa applicazione dell'art. 90 del TUEL, nell'interpretazione della norma prospettata dall'Attore pubblico e condivisa dalla Sezione territoriale.

Richiamati i primi tre commi dell'art. 90 del TUEL, le difese hanno sottolineato come la norma in parola non vieterebbe l'instaurazione di altre tipologie di rapporto di lavoro che non siano quelle riconducibili al lavoro subordinato, mentre consentirebbe una scelta alternativa tra '*dipendenti dell'ente*' ovvero '*collaboratori assunti con contratto a tempo determinato*'. Tale contratto per collaboratori, come quello concernente i co.co.co., sarebbe ammissibile anche in base alla normativa generale che applica il principio di flessibilità del lavoro (art. 110 TUEL; art. 14 TUPI; Circ. Funzione Pubblica n. 5 del 21.12.2006 e n. 4 del 15.07.2014), che consentirebbe ai Sindaci ed ai Presidenti di Provincia di assumere soggetti esterni in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con tempo ed a retribuzione determinata.

A tale stregua – secondo gli appellanti – soltanto al personale assunto a tempo determinato si applicherebbe il CCNL, mentre al personale non subordinato assunto a tempo determinato come collaboratore non potrà esso applicarsi, perché mancherebbe l'inquadramento, rimanendo comunque il CCNL una fonte orientativa

rispetto ai parametri di professionalità ed impegno lavorativo che dovranno essere impiegati per stabilire il compenso del co.co.co.

Nell'indicare giurisprudenza che confermerebbe l'impostazione ermeneutica sopra richiamata (Sez. II n. 538 del 2014), le difese hanno concluso per l'accoglimento del motivo e la riforma sul punto dell'impugnata sentenza, cancellando il legame esclusivo tra l'art. 90 TUEL e l'assunzione come dipendente pubblico del Segretario particolare del Sindaco e che, alla stregua del principio di flessibilità del lavoro pubblico, si escluda comunque la colpa grave degli appellanti.

**4.1** – Il primo motivo dell'appello D'introno e dell'appello Perrone sono infondati.

Ai fini della decisione sarà utile premettere un sintetico riferimento alla normativa relativa alla materia che ne occupa, come interpretata anche dal Giudice delle Leggi.

L'art. 90 TUEL (che riproduce sostanzialmente il precetto del secondo periodo dell'art. 51, comma 7, della Legge n.142/1990, nel testo modificato dalle leggi n.127/1997 e n.191/1998) reca la disciplina degli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'ente locale (uffici c.d. di staff) demandando, sul piano delle fonti, al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la possibilità di costituire tali strutture operative.

Sul piano organizzativo è previsto che le medesime siano poste alle dirette dipendenze del sindaco (o del presidente della provincia), della giunta o degli assessori e svolgano esclusivamente le funzioni di

indirizzo e di controllo attribuite dalla legge agli organi che se ne avvalgono.

Sul piano della consistenza organica, tali strutture dovranno essere costituite da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che a tali contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

Infine, è previsto che con provvedimento motivato della Giunta, per il personale in discorso il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale (comma 3).

Ciò posto, con riferimento al caso in esame si rileva che la dott.ssa Maria Fiore non era (più) dipendente del Comune e quindi, poteva rivestire la carica di staff quale collaboratrice esterna: la stessa, quindi, doveva esser assunta con contratto a tempo determinato, la cui dimensione economica, in termini di retribuzione, doveva esser stabilita in base all'art. 90, comma 2, TUEL, ossia applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Sezione in vari arresti (*ex plurimis*, v. Sez. III n. 122 e 352 del 2017) ed anche,

contrariamente a quanto ritenuto dalle difese degli appellanti, la Sez.

Il nella sentenza n. 538 del 2014 che al riguardo ha precisato che *“la*

*“assunzione a tempo determinato” prevista dalle norme in esame (in*

quel caso l'art.51 comma 8 L.142/1990, come modificato dall'art.6

comma 8 L.127/1997 e succ. modd. ed infine recepito nell'art.90

D.Lgs. 267/2000) *non coincide con il conferimento di incarichi in*

*senso stretto (art.7 D.Lgs.29/1993, poi recepito dall'art.7 D.Lgs.*

*165/2000) e con la stipula di contratti di collaborazione continuativa di*

*natura autonoma. Quindi, ben può ritenersi che la disposizione, che*

*impone la stipula di un contratto di lavoro subordinato “a tempo*

*determinato” e la applicazione del C.C.N.L., si riferisca alla fattispecie*

*disciplinata dalla disposizione immediatamente precedente, ovvero*

*alle assunzioni a tempo determinato di personale addetto agli uffici di*

*staff; con la conseguenza che il personale a capo degli uffici in esame*

*avrebbe dovuto essere assunto con contratto di lavoro subordinato a*

*termine, e con applicazione del C.C.N.L., ...”.*

**5** – Col secondo motivo d'appello D'Introno è stata eccepita

l'erroneità della sentenza per travisamento dei fatti, il difetto di

istruttoria e l'illogicità manifesta, la violazione dell'art. 90, comma 3

bis e comma 3 del TUEL.

In tale contesto è stata dedotta l'assenza di danno, atteso che alla

dott.ssa Fiore – in quiescenza come dirigente - sarebbe comunque

spettato, quale Segretaria particolare del Sindaco, un compenso pari

alla retribuzione dirigenziale precedentemente percepita, di importo

maggiore a quello realmente corrisposto.

Infatti, ha precisato l'appellante principale, appare immotivato considerare legittimo per l'assunzione della Fiore il solo contratto di lavoro subordinato e per giunta al profilo D3, in quanto tali indicazioni non sono in alcun modo previste dalla legge.

Sul punto la difesa ha dedotto come per la legittimità dell'assunzione del Segretario particolare il compenso discrezionalmente individuato per il co.co.co. può essere dimezzato rispetto allo stipendio dirigenziale senza che possa ipotizzarsi un danno erariale.

Se la Fiore fosse stata inquadrata come dipendente, invece, o avrebbe avuto diritto all'intera retribuzione dirigenziale, ovvero quest'ultima ma decurtata in che misura non è dato intendere, in entrambi i casi in aperta violazione di legge e CCNL.

Peraltro, l'art. 90, comma 3 bis, TUEL esclude che, a fronte dell'assunzione della Fiore alle dipendenze del Comune il suo trattamento economico sarebbe stato quello della posizione D3; a tale stregua, poiché il Segretario particolare è collocato al vertice dell'organigramma comunale, ed è quindi nella cabina di regia con il sindaco, il suo trattamento retributivo non potrà che essere parametrato a quello dirigenziale.

Sul punto la difesa ha ulteriormente specificato che il ricorso al co.co.co. ha escluso qualsiasi eccesso di rischio di spesa, anche in considerazione del fatto che anche con l'inquadramento D3 alcuni dipendenti comunali raggiungono livelli retributivi identici o maggiori di quelli attribuiti alla Fiore.

Inoltre, l'art. 90, comma 3, TUEL prevede la possibilità, per il

dipendente assunto quale Segretario particolare del Sindaco, di una determinazione del compenso mediante delibera di Giunta, con possibilità di compensi più alti quindi rispetto ai parametri del CCNL.

Analogamente, col quarto motivo dell'appello Perrone si è contestata la determinazione del danno in quanto, come precisato da Sez. III n. 122 del 2017, nessuna norma imponeva o impone l'inquadramento del personale assunto ex art. 90 TUEL nella categoria D3 del CCNL.

**5.1** – Il secondo motivo dell'appello D'Introno ed il quarto motivo dell'appello Perrone sono infondati.

Come detto, la dott.ssa Maria Fiore non era (più) dipendente del Comune e quindi, poteva rivestire la carica di staff quale collaboratrice esterna soltanto se assunta – ai sensi dell'art. 90, comma 1 e 2, TUEL - con contratto subordinato a tempo determinato, rimanendo escluso in ragione della predetta previsione normativa che con la stessa si potesse concludere un contratto (autonomo) di collaborazione coordinata e continuativa.

Ciò soprattutto in ragione del fatto che la dimensione economica del contratto subordinato a tempo determinato, in termini di retribuzione, doveva esser stabilita in base all'art. 90, comma 2, TUEL, ossia applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

Al riguardo, il Collegio osserva che le affermazioni secondo le quali: alla dott.ssa Fiore – in quiescenza come dirigente - sarebbe comunque spettato, quale Segretaria particolare del Sindaco, un compenso pari alla retribuzione dirigenziale precedentemente

percepita, ovvero che la parametrizzazione della retribuzione al profilo D3 non è in alcun modo previste dalla legge, si pongono in evidente contrasto con l'art. 90, comma 2, TUEL.

Al riguardo deve sottolinearsi, inoltre, che il CCNL del 1999, applicabile *ratione temporis* al caso in esame, nel definire all'art. 1 la classificazione del personale, all'art. 8 lett. c) ha inserito i lavoratori di categoria D nelle posizioni organizzative di staff, nell'ambito della quale la D3 è la posizione economica intermedia da applicare al caso in esame.

Sul punto è bene sottolineare che l'art. 90, comma 3 bis, TUEL è stato aggiunto dall'art. 11, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, risultando in tal modo inapplicabile al caso in esame che riguarda l'illecita corresponsione – dal 2011 al 2013 - di compensi alla dott.ssa Maria Fiore.

Del pari è esclusa l'applicabilità dell'art. 90, comma 3, TUEL, che prevede la possibilità, per il dipendente assunto quale Segretario particolare del Sindaco, di una determinazione del compenso mediante delibera di Giunta, con possibilità di compensi più alti quindi rispetto ai parametri del CCNL in quanto nel caso in esame manca una delibera di giunta in tal senso.

**6** – Col terzo motivo la difesa D'Introno ha dedotto l'eccesso di potere per assenza di istruttoria e travisamento con omessa considerazione di fatti rilevanti, l'assenza di elemento psicologico della colpa nell'esecuzione dell'ordine sindacale da parte dell'appellante.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare il rilievo determinate, previsto dal regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, del 'concerto' necessario tra il sindaco ed il responsabile del servizio finanziario per procedere all'assunzione dei collaboratori del Sindaco, concerto che la difesa ha ritenuto vincolante per il Segretario generale del Comune, in quanto tale "*visto sulla legittimità e soprattutto per l'assunzione dell'impegno di spesa – per giunta pluriennale – può restare inoperante solo se chi voleva spendere (assumere un collaboratore in questo caso) cambi avviso e rinunci*".

Ciò posto, la difesa ha concluso che nulla può in verità pretendersi dall'autore dell'ultimo atto, il contratto di co.co.co., che mediante un contratto eseguiva per ordine ricevuto l'attuazione di una decisione concertata con il dirigente competente, perché della finanza e del personale, e quindi anche responsabile, se non fosse deceduto.

**6.1** - Il motivo, così come articolato dalla difesa, è infondato.

La sentenza, infatti, ha espressamente esaminato la difesa formulata in primo grado fondata sulla circostanza che il contratto fosse munito del visto di regolarità contabile apposto dal funzionario competente.

Sul punto, nel rinviare a quanto precisato nell'impugnata sentenza, si osserva che il visto di regolarità contabile comporta l'assunzione di una corresponsabilità del dirigente che lo appone rispetto all'esistenza della provvista finanziaria ed alla regolarità dell'imputazione della spesa al relativo capitolo d'uscita dell'Ente, nonché anche alla legittimità della spesa, ma con particolare

riferimento alla competenza degli organi che l'hanno assunta, al rispetto dei principi contabili e alla completezza della documentazione a corredo della spesa stessa.

Ciò posto, nel caso in esame la contestazione riguarda la legittimità del contratto; in tale prospettiva – come correttamente indicato nell'impugnata sentenza – l'esistenza del visto di regolarità contabile *“non sottrae da responsabilità erariale per colpa grave il segretario, il quale, nel suo ruolo di consulente giuridico-amministrativo dell'ente bene avrebbe potuto (e dovuto) motivare il dissenso per gli evidenti profili di illegittimità del contratto aventi una diretta ricaduta sul piano finanziario”*.

Per quanto precede si rivela infondato anche quarto motivo d'appello, col quale è stata eccepita la violazione dell'art. 83, comma 2 del c.g.c in ordine alla mancata valutazione dell'apporto concausale del responsabile del servizio finanziario del Comune che aveva dato il concerto per l'assunzione.

**7** - La difesa Perrone, col secondo motivo d'appello, ha censurato il capo della sentenza che non ha escluso la gravità della colpa del Sindaco Perrone, in ragione della modesta preparazione culturale dichiarata da quest'ultimo.

Sul punto la difesa ha rilevato come determinante l'esistenza del visto di regolarità contabile, che confermando la legittimità della spesa, esclude la colpa grave del Perrone.

Al riguardo ha richiamato Sez. II n. 538 del 2014, che – a parere della difesa – legittimerebbe una interpretazione dell'art. 90 TUEL identica

a quella indicata dall'appellante incidentale, e comunque tale da far escludere la colpa grave, attese le difficoltà interpretative poste dalla normativa in esame.

L'appellante incidentale ritiene, inoltre, che vi siano i presupposti per l'operatività della c.d. esimente politica ex art. 1, comma 1 ter della l. n. 20 del 1994 e s.m.i. in ragione della difficoltà tecnica della materia, del ruolo di garanzia del D'Introno e del responsabile del servizio finanziario, elementi da giustificare la buona fede del Perrone e da escludere la sua responsabilità.

**7.1** - Il motivo, così come articolato dalla difesa, è infondato.

Sul punto il Collegio intende richiamare e fare proprie le motivazioni dell'impugnata sentenza, in quanto complete, esaustive, razionali e convincenti.

In tal senso, il Sindaco Perrone *“egli si è reso parte attiva nel procedere alla nomina di una collaboratrice esterna, esercitando una attribuzione amministrativa che non gli competeva. Si verte, cioè, in un caso in cui è lo stesso organo politico che ha agito in prima persona, mentre gli uffici amministrativi paiono avere espletato funzioni di supporto strumentale sul piano istruttorio alla sua decisione. Depone in tal senso la circostanza della contemporanea nomina e stipulazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.*

*Non ha pregio l'eccezione formulata in merito alla scarsa preparazione giuridica del Sindaco, perchè in possesso della sola licenza elementare, giacchè la giurisprudenza contabile, ormai da*

*tempo, è pacifica nel ritenere che “In ordine all’elemento psicologico dell’illecito amministrativo contabile, l’assunzione della carica di consigliere comunale o di sindaco (volontaria e non coatta) impone, anche per soggetti privi di adeguata cultura giuridica o tecnica e anche in piccoli comuni ove l’attività politica non è svolta professionalmente, la doverosa conoscenza del minimale quadro normativo di riferimento che regola la materia oggetto di deliberazione e non può delegarsi tale obbligo di doveroso riscontro normativo a soggetti terzi, risultando altrimenti deresponsabilizzabile, con tale delega, ogni scelta operata dall’organo consiliare” (Sez. giurisdizionale Lombardia, 24 ottobre 2003, n.1136).*

*Proprio la circostanza che egli riferisca di avere un titolo di studio non adeguato avrebbe dovuto indurlo, quindi, ad una maggiore attenzione nell’adozione di scelte particolarmente rilevanti sul piano economico e ad attrezzarsi meglio sul piano conoscitivo: ciò gli avrebbe verosimilmente consentito di non indicare espressamente nel decreto sindacale il ricorso, quale incarico, al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non previsto dall’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2001”.*

*Deve, infine, escludersi l’applicabilità al caso in esame della c.d. esimente politica prevista art. 1, comma 1 ter della l. n. 20 del 1994 e s.m.i.: nel caso in esame, infatti, da un lato il Sindaco non ha posto in essere la condotta contestatagli quale componente di un organo collegiale; dall’altro lato, quale organo politico, non si è limitato a approvare il contratto illegittimo, ovvero autorizzare o consentirne*

l'esecuzione, ma si è reso parte attiva nel procedere alla nomina di una collaboratrice esterna, esercitando una attribuzione amministrativa che non gli competeva.

Proprio il diretto coinvolgimento del Sindaco Perrone esclude la fondatezza del terzo motivo del suo appello, col quale è stata rieditata la contestazione relativa all'assenza del nesso di causalità, sul rilievo che ogni pagamento è stato subordinato al visto di regolarità formale degli uffici e sulla circostanza che il decreto sindacale 10/2008 delegava il segretario comunale a disciplinare e a stipulare il contratto con la dott.ssa Fiore, senza fissare alcun compenso alla medesima, che comunque doveva essere parametrato alla professionalità, all'esperienza ed alle mansioni svolte, come depone Sez. III, n. 122 del 2017.

Infine, per quanto precede si rivela infondato anche il quinto motivo d'appello Perrone, col quale è stata eccepita la violazione dell'art. 83, comma 2 del c.g.c. in ordine alla mancata valutazione dell'apporto concausale del responsabile del servizio finanziario del Comune che aveva dato il concerto per l'assunzione, attesa l'irrilevanza di tale atto ai fini della legittimità del contratto.

La distinzione tra legittimità del contratto e accertamento della sussistenza delle disponibilità finanziarie a copertura della relativa spesa, priva di fondamento anche il quarto motivo D'Introno: infatti, l'esistenza della provvista finanziaria non incide sulla valutazione di legittimità del contratto intestata al Segretario comunale, escludendosi in tal modo il configurarsi di una condotta virtualmente

concorrente del responsabile finanziario in ordine alla decisione di concludere un contratto illegittimo, rivelandosi in tal modo inapplicabile l'art. 83, comma 2 del c.g.c.

**8** – Col quinto motivo dell'appello D'Introno è stato contestato il difetto assoluto di motivazione sul rigetto dell'eccezione di *compensatio lucri cum damno* e sull'esercizio del potere riduttivo.

Quanto alla valutazione dei vantaggi comunque conseguiti, come correttamente indicato dalla Procura generale, occorre rilevare che nella sentenza impugnata il giudice ha accolto l'eccezione dei convenuti, scorporando dal *quantum* del risarcimento dovuto il compenso che l'Amministrazione avrebbe corrisposto qualora fosse stato stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ex art. 90 del TUEL.

Il motivo, pertanto, si rivela infondato.

Quanto all'omessa motivazione sul mancato uso del potere riduttivo, anche tale ultimo motivo si rivela infondato in quanto, com'è noto, *“Nel giudizio di responsabilità innanzi alla corte dei conti, la necessità della motivazione del cosiddetto potere riduttivo (art. 52 t. u. n. 1214 del 1934), attesa la sua natura derogatoria dei normali principi civilistici di liquidazione del danno, va affermata, in particolare, allorché se ne faccia uso in positivo”* (in tal senso giurisprudenza costante sin da SSRR sent., n. 671 del 1990).

**9.-** In conclusione, gli appelli vanno respinti, con conferma integrale dell'impugnata sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli in epigrafe e li respinge.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 160,00 (centosessanta/00), da dividersi tra ciascuno degli appellanti in parti uguali.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12.06.2019.

**L'ESTENSORE****IL PRESIDENTE**

F.to Cons. Marco Smiroldo

F.to Pres. ff Antonio Galeota

Depositato in Segreteria il 27/08/2019

Il Funzionario Amministrativo

F.to Francesca Romana De Gorga